

COMUNE DI PIAN DI SCO' (AR) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IL SINDACO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;
Visto l'art. 37, commi 13 e 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;
Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti l'art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2007 "Modifica al regolamento per l'applicazione dell'ICI relativamente alla equiparazione ad abitazione principale per immobile concesso in uso gratuito ad un familiare – rideterminazione dei valori aree edificabili"
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2010 "Conferma aliquote ICI anno 2011";

RENDE NOTO

IL 16 GIUGNO P.V.

scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

* **versamento sul conto corrente postale 88650429 intestato EQUITALIA CERIT SpA – PIAN DI SCO' – AR - ICI.** (i bollettini prestampati si possono reperire presso il comune – front office e/o negli uffici postali);

* **modello di versamento "F24"**.

– Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

– In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento;

- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

– **In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008 convertito in Legge 126/2008 NON DEVONO PAGARE L'IMPOSTA I SOGGETTI PASSIVI ICI PER LE SEGUENTI FATTISPECIE:**

1° È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

3° L'esenzione si applica anche:

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

c) all'abitazione assimilata alle prime case da regolamento comunale in vigore: limitatamente a n. 1 abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare (parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado) e da questi utilizzata come abitazione principale (escluso cat. A1, A8 e A9), previo presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su moduli forniti dall'Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento della prima rata di acconto.

– Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;

- L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni di cui al prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

- Unità immobiliare categoria A1/A8/A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo aliquota applicata 5,25 – Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua) 103,29
- Tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili aliquota applicata 7,00

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) *deve essere presentata solo nei casi* in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e *in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.*

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali. La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.